



COMUNICATO UFFICIALE N. 59 DEL 26 novembre 2019

A) RISULTATI DI GARE

Si rendono noti i risultati delle gare sotto indicate con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni in esito all'esame della posizione dei calciatori che vi hanno preso parte:

SERIE BKT

Gare del 22-23-24-25 novembre 2019 – Tredicesima giornata andata

Ascoli-Cosenza 3-2
Benevento-Crotone 2-0
Chievo Verona-Virtus Entella 2-1
Cittadella-Pisa 1-1
Empoli-Venezia 1-1
Juve Stabia-Salernitana 2-0
Livorno-Trapani 1-2
Pescara-Cremonese 1-1
Pordenone-Perugia 3-0
Spezia-Frosinone 2-0

B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo avv. Emilio Battaglia, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 26 novembre 2019, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

" " " N. 24

SERIE BKT

Gare del 22-23-24-25 novembre 2019 – Tredicesima giornata andata

In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:

59/159



LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE B
Via I. Rosellini, 4 - 20124 Milano
T +39.02.699910.1 r.a. - F +39.02.69001460
C.F. 97557110158 - P.IVA 07112250969
PEC legab@legalmail.it - www.legab.it



Gara Soc. SPEZIA – Soc. FROSINONE

Il Giudice Sportivo,

ricevuta dal Procuratore federale rituale segnalazione ex art. 61, n. 3 CGS (a mezzo e-mail pervenuta alle ore 13.12 del 25 novembre 2019) in merito alla condotta del calciatore **Luka Krajnc** (Soc. **Frosinone**) consistente nell'aver pronunciato espressione blasfema al 47° del secondo tempo;

acquisite ed esaminate le relative immagini televisive, di piena garanzia tecnica e documentale;

considerato che le immagini televisive non consentono di raggiungere un sufficiente grado di certezza in ordine all'espressione di una frase avente contenuto blasfemo da parte del calciatore Krajnc;

P.Q.M.

delibera di non sanzionare il calciatore **Luka Krajnc** (Soc. **Frosinone**) in ordine alla segnalazione del Procuratore federale.

a) SOCIETA'

Il Giudice sportivo,

premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della tredicesima giornata andata sostenitori delle Società **Ascoli, Crotone, Juve Stabia, Salernitana e Spezia** hanno, in violazione della normativa di cui all'art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);

considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS, con efficacia esimente,

delibera

di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.

Ammenda di € 10.000,00 : alla Soc. **BENEVENTO** a titolo di responsabilità oggettiva, per avere propri raccattapalle sistematicamente rallentato, nel corso del secondo tempo, la regolare ripresa del giuoco; per avere inoltre una persona, non identificata, ritardato ulteriormente la ripresa del giuoco, al 46° del secondo tempo, frapponendosi tra il pallone e un calciatore del Crotone venendo a contatto con il medesimo.

Ammenda di € 3.000,00 : alla Soc. **CROTONE** per avere suoi sostenitori, nel corso del secondo tempo, lanciato nel recinto di giuoco due petardi e un fumogeno; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 2.000,00 : alla Soc. **BENEVENTO** per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, nel proprio settore, fatto esplodere un petardi e acceso due fumogeni; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 2.000,00 : alla Soc. **PESCARA** per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, nel proprio settore, fatto esplodere un petardo e acceso tre fumogeni; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

b) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

MIGLIORINI Marco (Salernitana): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario e per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

ALOI Salvatore (Trapani): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

CASTAGNETTI Michele (Cremonese): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

IDDA Riccardo (Cosenza): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

IORI Manuel (Cittadella): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

NINKOVIC Nikola (Ascoli): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA

AMMONIZIONE

TERZA SANZIONE

GIGLIOTTI Guillaume (Crotone)

AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 1.000,00 (SECONDA SANZIONE)

MAIETTA Domenico (Empoli): sanzione aggravata perché capitano della squadra.

SECONDA SANZIONE

MEGGIORINI Riccardo (Chievo Verona)

AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 1.000,00 (PRIMA SANZIONE)

BROSCO Riccardo (Ascoli): sanzione aggravata perché capitano della squadra.

PRIMA SANZIONE

GORI Mirko (Frosinone)

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO

AMMONIZIONE

SESTA SANZIONE

BRIGHENTI Nicolo (Frosinone)

CARACCIOLO Antonio (Cremonese)

FIORDILINO Antonioluca (Venezia)

SCOGNAMILLO Stefano (Trapani)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)

BOBEN Matija (Livorno)

CROCIATA Giovanni (Crotone)

LOPEZ GASCO Walter Alberto (Salernitana)

MARRAS Manuel (Livorno)

TONUCCI Denis (Juve Stabia)

TERZA SANZIONE

ALMICI Alberto (Pordenone)

COPPOLARO Mauro (Virtus Entella)

DEZI Jacopo (Empoli)

DI CHIARA Gian Luca (Perugia)

DIONISI Federico (Frosinone)

GERMONI Luca (Juve Stabia)

GUDJOHNSEN Sveinn Aron (Spezia)

MASUCCI Gaetano (Pisa)

SECONDA SANZIONE

AKPA AKPRO Jean Daniel (Salernitana)

AYA Ramzi (Pisa)

BARTOLOMEI Paolo (Spezia)

CODA Massimo (Benevento)

CORSI Angelo (Cosenza)

FALASCO Nicola (Perugia)

GAVAZZI Davide (Pordenone)

KASTANOS Grigoris (Pescara)

MIGLIORE Francesco (Cremonese)

PETRUCCI Davide (Ascoli)

PRIMA SANZIONE

ANDREONI Cristian (Ascoli)
CIOFANI Matteo (Pescara)
GALANO Cristian (Pescara)
MATARESE Luca (Frosinone)
MINESSO Mattia (Pisa)
SCIAUDONE Daniele (Cosenza)
TELLO MUNOZ Andres Felipe (Benevento)
VITA Alessio (Cittadella)

PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO

AMMONIZIONE

PRIMA SANZIONE

CARNESECCHI Marco (Trapani)
MICAI Alessandro (Salernitana)
MONTIPO' Lorenzo (Benevento)
SCAMACCA Gianluca (Ascoli)

c) DIRIGENTI

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMENDA DI € 3.000,00

ACCARDI Pietro (Empoli): per avere, al 49° del secondo tempo, alzandosi dalla panchina, contestato platealmente una decisione arbitrale, rivolgendo agli Ufficiali di gara un'espressione irrispettosa; alla notifica del provvedimento di espulsione reiterava la protesta con un atteggiamento irrispettoso; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.

Il Giudice Sportivo: *avv. Emilio Battaglia*

"" "

Gli importi delle ammende comprese quelle irrogate ai tesserati di cui al presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.

PUBBLICATO IN MILANO IL 26 NOVEMBRE 2019

IL PRESIDENTE
avv. Mauro Balata